

depositato il 20 gennaio 38

N. 163 Reg. 1938

1^o Sezione Civile

Perenza 4 luglio 1938

Ricorso di

Josca Roberto, Ernesto, Renato, Maria
Evelina, Bianca
contro

Favilli Mario

Avv. Caldara

Dott. avv. EMILIO CALDARA
Dott. avv. MARIA CALDARA

Raccomandata

18 gennaio 1938

MILANO (114)
Via Privata Siracusa, 3
Telefono 50-653

Eredi avv. G. JOSCA. -

A S. E. l'on. avv. Ivanoe Bonomi

Roma

piazza della Libertà, N.4

Caro Bonomi,

in plico raccomandato a parte ti mando un ricorso in Cassazione degli Eredi Josca c. Favilli e i relativi allegati : copia della sentenza denunciata della Corte d'Appello di Potenza = bolletta dell'eseguito deposito = fascicolo degli atti e fascicolo dei documenti. Rileverai che il ricorso, notificato il 4 corr., dovrà essere depositato entro il 3 febbraio (meglio, se prima). Qui ti accludo un assegno circolare di L.500 (L.250 per fondo relativo a questo ricorso e L.250 per quello relativo al ricorso Bisi al Consiglio di Stato).

Con i più cordiali saluti.

iffo
Naruto

Roma, 20 gennaio
1938

Caro Baldara,

Ho ricevuto per il
ricorso di ~~Just~~ Josea Roberto Ernesto
Renato Maria Evelina e Bianca
L. 250.

Ho già provveduto a depositare
oggi il ricorso dopo aver ~~per~~
pagata il diritto di chiamata, ~~è~~
depositato 8 fogli in bollo da L. 18
e massacrata una grossa
schiera di marche Cicerone per
il numero eccezionale ~~della~~ ~~per~~
dei ricorrenti.

Ciao. Saluti cordiali.

Dott. avv. EMILIO CALDARA
Dott. avv. MARIA CALDARA

MILANO (114)
Via Privata Siracusa, 3
Telefono 50-653

24 gennaio 1938

Eredi G. Josca.-

A S.E.l'on.avv.Ivanoe Bonomi

Roma

piazza della Libertà, 4

Caro Bonomi,

insieme alle altre due lettere, ricevo le tue comunicazioni in ordine a questo ricorso. Ti prego di mandarmi una nota delle spese vive che hai incontrate, perchè cercherò di fartele rimborsare a parte.

Cordiali saluti.

Fav affi

Urbani

Risposto il 29 germ 38

Dott. avv. EMILIO CALDARA
Dott. avv. MARIA CALDARA

MILANO (114) 24 gennaio 1938
Via Privata Siracusa, 3
Telefono 50-653

Banca Centr. Ital. - Monte Pietà Roma. -

Caro Bonomi,

ricevo la tua di ieri. Cercherò, con la scorta della corrispondenza, di individuare i documenti che ho consegnato a Pardini. Ma certamente io non ho mai avuto la copia autentica dell'istromento originario del mutuo ipotecario. Pardini - come ti scrissi - mi aveva detto di esserselo procurato e di averlo anche notificato ad alcuni debitori. Ad ogni modo, egli ha presso di sé i dati necessari e sufficienti per estrarne una copia autentica che è quella che si deve depositare nella procedura Rotunno.

Fa di tranquillizzarmi al riguardo.

Cordiali saluti.



Dott. avv. EMILIO CALDARA
Dott. avv. MARIA CALDARA

espresso

24 gennaio 1938

MILANO (114)
Via Privata Siracusa, 3
Telefono 50-653

Zaino - Cassa di Previdenza.

Caro Bonomi,

proprio mentre stavo per chiederti notizie su questa pratica, l'avversario di Varese mi ha chiesto (ed ho consentito) un rinvio di quella discussione avanti la G.P.A. - Perciò ora mi necessita che rimanga ferma l'udienza del 9 febbraio alla Corte dei Conti, perchè altrimenti potrebbe anche darsi che poi le due udienze coincidessero ancora. In conseguenza desidero avere notizie circa la pratica stessa.

Cordiali saluti

affo

Yanickan

Ricevute da Caldara
il 19 gennaio 38 - £ 250

Spese il 20 gen. 38

Diritto di chiamata	£ 14. 10
Deposito 8 fogli da £ 18	144. -
Marche circolari e bolli	72. -
	<hr/>
	£ 230. 10

Ricevute da Caldara
10 febbraio 1938 -

£ 200

Ricevute

450

Spese

230

Restano

£ 220

N. 9170^r della ricevuta

Addi 20 GEN. 1938 Anno XVI
- Anno

nella Cancelleria del

il Sig. (1) Ono Bononi

ha depositato (2) di 8 fogli

(3) di 28

(4) di 28

IL CANCELLIERE



[Handwritten signature]

Dott. avv. EMILIO CALDARA
Dott. avv. MARIA CALDARA

MILANO (114) 31 gennaio 1938
Via Privata Siracusa, 3
Telefono 50-653

Banca Centr. Ita. - Monte Pietà Roma

a S.E. l'on. avv. Ivano Bonomi

ROMA
Piazza della Libertà 4

Caro Bonomi,

ricevo con qualche piacere le notizie di Pardini circa questa pratica. Mi pare che proprio si presenti l'occasione di risolvere la questione. Intanto bisogna che con qualche urgenza si depositi presso il notaio almeno il certificato di iscrizione ipotecaria (io credo che occorra poi la copia autentica del rogito). Io verrò a Roma sicuramente (se non capita qualcosa) per il 9 febbraio, e forse qualche giorno prima. Allora ci intenderemo per tutto il resto.

Con i più cordiali saluti

*Edoardo
Marelli*

Dott. avv. EMILIO CALDARA
Dott. avv. MARIA CALDARA

MILANO (114) 31 gennaio 1938
Via Privata Siracusa, 3
Telefono 50-653

Egredi G. Josea

Caro Bonomi,

ricevo il tuo biglietto e l'incluso
conto che trasmetto subito al cliente ing. Josea
chiedendo un'integrazione di almeno L. 200 del
fondo.

Cordiali saluti.



Dott. avv. EMILIO CALDARA
Dott. avv. MARIA CALDARA

MILANO (114) 11,26 aprile 1938
Via Privata Siracusa, 3
Telefono 50-653

Depositato il 20 gen 38

Eredi avv. G. JOSCA.

A S.E. l'on. avv. Ivano Bonomi

Roma

piazza della Libertà, 4

Caro Bonomi,

i clienti e l'avv. De Bonis desiderano che si affretti la discussione del ricorso in Cassazione in questa causa, perchè l'avversario tende a giungere ad un giudicato definitivo sul prosieguo della causa a Potenza per approfittare dell'ambiente locale. E' possibile adoperarsi in questo senso e, soprattutto, ottenere qualcosa ?

Con i più cordiali saluti.

Josca Roberto, Ernesto e c.

contro

Favilli Mario

*a/h
Gardien*

risposta

Raccomandata

Dott. avv. EMILIO CALDARA
Dott. avv. MARIA CALDARA

19 maggio 1938

MILANO (114)
Via Privata Siracusa, 3
Telefono 50-653

Eredi avv. G. Josca.

A S.E. l'on. avv. Ivano e Bonomi

Roma

piazza della Libertà, N. 4

Caro Bonomi,

ti mando l'istanza per sollecitare l'udienza di discussione del ricorso Eredi Josca avanti la Corte di Cassazione. Favorisci firmarla e presentarla. Come vedi, c'è un motivo abbastanza serio.

Con i più cordiali saluti.

ap.
Nardi

Roma, 21 maggio '38

Caro Caldera,

Ho ricevuto ieri sera
l'istanza per la fissazione
della discussione del ricorso
Jorca - Favilli. L'ho firmata
ho segnato in calce che
il ricorso porta il N. 63 sul
Registro 1938, e l'ho presentata
oggi stesso alla Presidenza
della Cassazione. Calcolo che
prima di luglio il ricorso di
disarterà. Saluti cordiali

9 giugno 1938

Caro Caldara,

Il tuo avrai rice-
vuto il piccolo fascicolo Genovese-
Ministero Interni, con una
mia lettera che tu appi'contava
avere io depositato lunedì
scorso il ricorso del dott. Grinpa.

Ho ricevuta la tua lettera
circa la causa Murari. Ti
avverto che io restero fuori
Roma fra il 12 e il 16,
talche' non sarò si'cura-
mente a Roma che sabato
18.

Il ricorso Fosca, dopo la istanza
per fissazione di audienza,
è stato - per ~~la grande~~ criteri

di J. G. Azara - Firasato
il 4 luglio alla 1^a Legione,
ci mando l'avviso.

Mandarmi copie del
ricorso e della sentenza
impugnata perche' io
le depositi in Cancelleria
per il Presidente e i
consiglieri.

Ciao i saluti cordiali.

COPIA

N.163.

In nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele III^o
per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia -
Imperatore d'Etiopia.

Estratto dal suo originale esistente nella Cancelleria della
Corte di Appello.

In nome di S.M. VITTORIO EMANUELE III^o
per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia -
Imperatore d'Etiopia.

Udienza dell'8 giugno 1937.

La Sezione autonoma di Corte d'Appello di Potenza, composta dagli
Ill.mi Signori:

- 1) avv. Claps Tommaso - Presidente
- 2) avv. uff. Maresca Luigi - Consigliere
- 3) avv. uff. Vaccarella Alfredo id.
- 4) avv. uff. Di Stefano Francesco id.
- 5) avv. uff. Zeuli Enrico id.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile sommaria, scritta al N. 31 del ruolo di spedizione
del 1937, tra

FAVILLI MARIO, nella qualità in atti, elett. doc. in Potenza nello stu-
dio degli avvocati avv. Enrico Vita e Pietro Vita dal primo dei
quali è rappresentato e dallo stesso difeso con l'altro avvocato
Pietro Vita, ammesso al Gratuito Patr. con deliberazione 10/1/1936
della Commissione presso il Trib. di Potenza e 16/2/1937 della
Commissione presso la Corte d'App. di Potenza - APPELLANTE

e
JOSCA ROBERTO, ERNESTO, RENATO, MARIA, EVELINA e BIANCA fu Paolo,
domiciliati il primo, ingegnere, in Milano alla via Isimbardi 53,
il secondo, ufficiale della Divisione Volturmo di presidio in Napoli,
il terzo, graduato dei Carabinieri Reali in Altavilla Irpina, e le
altre in Potenza, tutti nella qualità in atti - rappresentati e
difesi dal proc. ed avv. Gastano De Bonis, e dall'avv. On. Esilio
Caldara - APPELLATI.

Chiamatasi la causa alla suddetta udienza per ordine di ruolo,
il procuratore Enrico Vita ha concluso:

Voglia l'Ecc. Corte, in accoglimento dell'appello proposto con
atto 23/2/1937, ed in riforma dell'appellata sentenza 20/29 gennaio
1937 del Trib. Civ. di Potenza, respinta ogni contraria deduzione,
eccezione ed istanza, nelle voci dei primi Giudici:

1°) Dichiarare che il concludente Mario Favilli, quale figlio naturale del defunto avv. Giuseppe Josca in Paolo, spetti una quota successoria alimentare, sia sulla proprietà mobiliare che su quella immobiliare relitta dal padre naturale :

2°) Assegnare e liquidare a favore del detto Mario Favilli la quota successoria alimentare come sopra a lui spettante, in proporzione delle sostanze del defunto e della qualità degli altri eredi legittimi relitti, a norma dell'art. 752 C. Civ. ;

3°) Delegare un Notaio esercente in Potenza per le operazioni di distacco di tale quota, rinviando avanti il medesimo le parti per le relative operazioni e per il rendiconto dei frutti percepiti e percipienti, con la facoltà di nominare un perito per le operazioni occorrenti di valutazione e distacco :

4°) Mettere le spese del giudizio a carico di essi convenuti germani Josca, ponendole sussidiariamente a carico della massa con privilegio.

Salvo ogni altro diritto, azione e conclusione.

Con comparsa aggiunta :

Per tanto si insiste nelle prese conclusioni e subordinatamente si deferisce interrogatorio agli appellati germani Josca : Sul se sia vero che tra essi germani Josca intervenne scrittura prima dell'inizio della presente lite, per accantonare parte della proprietà relitta dal fratello a favore del Mario Favilli e se a tale scrittura mancò soltanto l'adesione di una delle sorelle.

Salvo ogni altro diritto, azione e conclusione.

Il Procuratore avv. De Bonis ha concluso :

Per questi motivi, s'impugnano tutte le domande, eccezioni, richieste e documenti avversari, e si conchiude che la Corte Ecc. rigetti l'appello del 25/2/1937 di Mario Favilli contro la sentenza del Trib. Civile di Potenza del 20/29 gennaio 1937, perchè infondato, e questa confermando condanni l'appellato alle spese del giudizio e compensi di avvocato. Salvo ogni altro dritto e ragione.

Con comparsa aggiunta :

Per questi motivi s'impugnano tutte le richieste ed eccezioni avversarie e ritenendosi qui riprodotte come conclusioni specifiche tutte le ragioni ed eccezione dedotte dagli appellati nelle comparse in prima istanza ed in appello, si chiede che la Corte rigetti l'appello e confermi la sentenza impugnata.

Con Postilla : Perciò s'impugnano la richieste avversarie, s'impugna che le indicazioni scritte nel modulo di richiesta di proposta di assicurazione sia di carattere dell'avv. Josca, e si insiste nelle prese conclusioni.

F A T T O

Con atto di citazione del 30/I/1936, ripetuto il 9 marzo stesso anno, nei confronti di Josca Roberto, Renato, - Lucia Favilli in rappresentanza del figlio naturale minore Favilli Mario, da lei legalmente riconosciuto - premesso che il 30 maggio 1934 era deceduto in Potenza, ab intestato, l'avv. Giuseppe Josca, celibe, padre naturale del suddetto minore Favilli Mario, dallo stesso non legalmente riconosciuto, e premesso che, non avendo l'avv. Josca lasciato ascendenti ed altri dipendenti, i germani dello stesso: Ernesto, Renato, Roberto, Maria, Evelina e Bianca Josca fu Paolo, s'erano impossessati di tutta la eredità mobiliare ed immobiliare del defunto, rifiutandosi di riconoscere i diritti spettanti, a norma degli art. 193 n. 3 e 752 cod. civ., al ripetuto figlio naturale, conveniva i suddetti germani Josca innanzi al Tribunale di Potenza, perchè, con sentenza provvisoriamente esecutiva, sentissero assegnare e liquidare a favore del Favilli, quale figlio naturale non riconosciuto, gli alimenti a titolo di quota successoria, in proporzione delle sostanze lasciate dal de cuius, sia in mobili che in immobili e venissero condannati alla rifusione delle spese del giudizio ed onorario di difesa.

Costituitesi le parti in giudizio e riassunto l'istanza in contraddittorio del Favilli Mario, che intanto aveva raggiunto la maggiore età, costui insisteva nella domanda, a sostegno della quale esibiva documenti. Chiedeva inoltre che, in conseguenza dell'accoglimento della domanda, tenuto conto dell'ammontare dell'asse ereditario relitto dal de cuius, che assumeva superiore alle seicentomila lire, e della qualità degli eredi legittimi, tutti collaterali, venisse determinata nella metà dello intero patrimonio ereditario la quota successoria alimentare spettantegli e che, concedendogli intanto una provvisionale di lire trentamila, e subordinatamente, ordinandosi il sequestro giudiziale degli immobili ereditari con autorizzazione al sequestratario di versargli la metà delle rendite percepiende, venissero rinviate le parti innanzi ad un notaio a delegarsi per la formazione della massa, il distacco della quota ed il rendiconto dei frutti percepiti e percepiendi.

I convenuti impugnavano la domanda e chiedevano che il Tribunale la dichiarasse inammissibile o quanto meno la rigettasse, con la condanna dell'attore alla rifusione delle spese del giudizio con onorario di difesa.

Subordinatamente deducevano che, non potendo il Favilli essere, in ogni caso, nè qualificato, nè parificato a figlio naturale riconosciuto, tenuto conto di ciò della entità del patrimonio ereditario, che, dedotte le passività, dicevano scarsissimo, e del numero degli eredi legittimi, che sono sei, non potesse essere attribuito all'attore che una pensione alimentare superiore al settimo del-

le rendite, corrispondente ad una cifra oscillante fra le 500 e le 600 lire annue. Riservata la causa, l'adito Tribunale, fatta distinzione fra le norme che regolano le varie filiazioni considerate dalla legge, osservato che per l'attribuzione, a norma dell'art. 193 N. 3 Cod. Civ., degli alimenti ai figli naturali non riconosciuti, al pari che a quelli incestuosi ed adulterini, occorre una confessione scritta, sia pure indiretta, purchè non equivoca, di filiazione da parte del genitore, ma ritenuto che dai documenti esibiti dall'attore, o perchè emananti da terze persone, sia pure congiunti dell'avv. Josca, e quindi non rilevanti giuridicamente, o perchè equivoci, non risultasse la prescritta confessione, ma solo presunzioni e congetture di paternità, che non potrebbero essere prese in esame quali elementi di prova per espresso divieto di legge, con sentenza 20-29 gennaio 1937, rigettava la domanda del Favilli, che condannava ad un quarto di spese, tassate in L. 354,90 oltre L. 1000 di onorario di difesa, dichiarando compensati gli altri tre quarti di spese.

Avverso tale sentenza, che non risulta notificata, proponeva appello il Favilli con atto del 23 febbraio 1937, adducendo a motivi tutte le ragioni esposte in prime cure e disattese dal Tribunale; conveniva quindi, così il medesimo attore i germani Josca innanzi questa Corte perchè, in riforma della sentenza impugnata sentissero far diritto a tutte le richieste già fatte in prima istanza, che sostanzialmente ripeteva, e venissero condannati alla rifusione di tutte le spese del giudizio, salvo che non si stimasse metterle sussidiariamente a carico della massa, con privilegio.

Costituitesi le parti innanzi questa Corte e discusso il gravame all'udienza di spedizione della causa, i rispettivi procuratori concludevano come innanzi è trascritto.

NEL MERITO

Osserva la Corte che i principi di diritto enunciati dal Tribunale con la impugnata sentenza sono irreprensibili, nè sostanzialmente sono contrastati dalle parti.

I quesiti :

a) se anche ai figli naturali riconoscibili, ma non legalmente riconosciuti, al pari di quelli dei quali è vietato il riconoscimento, spetti l'azione per ottenere gli alimenti a norma del disposto dell'art. 193 N. 3 del Cod. Civ. :

b) se il diritto che per effetto di tale azione deriva ai figli naturali non riconosciuti abbia carattere di diritto successorio, quale legatum ex lege, e si risolva nell'attribuzione

di una quota ereditaria da determinarsi, in conformità del disposto del capoverso dell'art. 752 stesso codice : in proporzione delle sostanze del padre e della madre, e del numero e della qualità degli eredi legittimi ;

c) se per l'esperimento di siffatta ragione ed il riconoscimento del conseguente diritto basti una qualunque confessione scritta dal genitore naturale, scevra di qualsiasi forma speciale, diretta od indiretta anche scritta da altri, ma sottoscritta da lui, sia pure non testualmente - quesiti dei quali deve rispondere affermativamente, perchè rispondenti alla lettera ed allo spirito della legge - non costituiscono più questioni controverse nel diritto civile italiano, data la conforme dottrina e la costante giurisprudenza al riguardo. Né vi ha bisogno di ricordare e tanto meno di ripetere, con superata polemica e con facili addoloramenti, oltre quanto ha già esattamente osservato in punto di diritto il Tribunale, tutto quanto è stato detto e scritto in proposito, per cui ne è derivato or mai un jus receptum.

Anche per quanto riguarda l'applicazione in merito dei principi su enunciati la sentenza impugnata, pur se possibile qualche dissenso di valutazione, non è censurabile.

Infatti, circa i documenti costituiti da scritti promananti da persone diverse dal defunto avv. Josca, quasi tutte congiunti e addirittura germani dello stesso, indubbiamente a piena e sicura conoscenza dei rapporti famigliari, benchè potrebbe trarsene la profonda convinzione della decotta filiazione naturale e la prova che il Favilli si trovi, fin dalla nascita, nel possesso dello stato di figlio naturale dell'avv. Josca, rettamente il Tribunale, allo stato del diritto positivo vigente, ritenne che non potessero costituire fondamento per la promossa azione, per la quale è tassativamente richiesta la confessione scritta del genitore naturale ; ma, nonostante le nuove tendenze, sempre più larghe, dovute alla evoluzione della coscienza sociale, di cui sono autorevoli manifestazioni il progetto e la relazione per la riforma del I° Libro del Codice Civile, non sono consentite altre prove provenienti da terzi.

In quanto all'esibita corrispondenza scritta dall'avv. Josca, ove si consideri a parte la busta indirizzata al "sig. Mario ~~XXX~~ ~~XIXIX~~ Josca presso il signor Josca Renato, Comandante la Stazione "Carabinieri Reali S. Carlo all'Arena - Supportico Lopez numero 12 "Napoli" come esattamente osservò il Tribunale, se ne trae la prova del grande affetto e della premurosa ed assidua cura che lo Josca aveva per il Favilli, pel quale sopprimeva a tutte le spese di mantenimento e di educazione - affetti e cure forse difficilmente spiegabili, se non con la presunzione del detto rapporto di filiazione naturale ; ma non ne emerge quella "confessione non equivoca, che è requisito fondamentale ed indispensabile per l'azione in questione.

La tessera della "Società della Gioventù Cattolica Italiana" intestata a Josca Mario, potrebbe, se mai, costituire altro elemento a conferma del cennato possesso dello stato di figlio naturale, mentre la fotografia dell'avv. Josca insieme con il Favilli e la pagella scolastica del Favilli firmata dall'avv. Josca in corrispondenza dell'indicazione a stampa "firma del padre dell'alunno o di chi ne fa le veci" nulla aggiungono a quanto, come si è detto, può ricavarsi dalla corrispondenza dell'avv. Josca - la prova, cioè dell'affetto e delle cure che costui aveva per il Favilli, data la loro equivocità. Nè, in contrario cade a proposito il richiamo allo insegnamento della Suprema Corte contenuto nella sentenza 21 dicembre 1932, perchè il caso esaminato dal Supremo Collegio era ben differente. In quello la Pagella della Ernestina Sossich, era intestata a costei "figlia di Ricci (che non l'aveva legalmente riconosciuta) e di Paolina Sossich (che l'aveva riconosciuta). Logico quindi, che nella sottoscrizione del Ricci ad una pagella così intestata si riscontrasse la confessione non equivoca di costui della paternità naturale della Ernestina. Nella specie, invece, la Pagella scolastica è intestata a "Favilli Mario, figlio d'ignoto e di Favilli Lucia". Conseguentemente la firma dell'avv. Josca a lato della indicazione a stampa "firma del padre dell'alunno o di chi ne fa le veci" non solo non importa confessione di paternità naturale, ma si presta persino ad una interpretazione contraria, onde manca anche essa del requisito essenziale della non equivocità.

Solo, come si è accennato, qualche dissenso dalla valutazione dei documenti fatta dal Tribunale potrebbe esservi in merito alla busta indirizzata al "sig. Mario Josca, presso il signor Josca Renato, comandante Stazione Carabinieri Reali, S. Carlo all'Arena, Supporti Lopez numero 12, Napoli" perchè l'attribuzione scritta del proprio cognome, di pugno dell'avv. Josca, che per giunta era un legale, non potrebbe essere solo interpretata come una semplice ed ingenua manifestazione di affetto, così come ha ritenuto il Tribunale, nè potrebbe essere interpretata, come pretendono gli appellati, come una semplice ed indifferente indicazione, per facilitare il recapito della lettera, dal momento che già troppe indicazioni conteneva quell'indirizzo per dubitare del recapito postale della lettera. Senonchè, non è davvero il caso di indugiarsi al riguardo, perchè la scrittura di quella busta non fu riconosciuta, per quanto in debole forma dai germani Josca ed il Favilli non ne chiese la verifica.

In base agli elementi acquisiti, pertanto, rettificando il Tribunale rigettò la domanda. Ma in questa sede di appello il Favilli ha esibito un documento decisivo, che capovolge la situazione processuale delle parti.

Infatti, mentre in prime cure il Favilli aveva esibito solo la Polizza di assicurazione numero 18327/790 fatta a suo favore dall'avv. Josca con la Compagnia "La Fondiaria Vita" dalla quale risultava solamente che costui ne fu contraente, in questa sede di appello lo stesso Favilli ha esibito inoltre copia di una proposta di assicurazione, anche a suo favore fatta il 29 giugno 1933 dal medesimo avv. Josca alla Riunione Adriatica di Sicurtà pel tramite dell'agenzia principale di Potenza, sotto il N. 1041, nella quale, in corrispondenza dello spazio destinato a designare chi dovesse ricevere il capitale assicurato in caso di morte del contraente, leggesi "Mario Favilli - figlio illegittimo, mentre per la richiesta risposta leggesi la annotazione: "Queste persone e gli eventuali loro rapporti di parentela verso il contraente, e rispettivamente verso l'assicurando devono essere indicati in modo chiaro e determinato. Qualora esse non appartenessero alla famiglia dello assicurando, deve indicarne la professione, il domicilio, e quando si tratta di donne maritate, anche il cognome di famiglia".

Da siffatto nuovo documento risulta, dunque, che l'avv. Josca nel rispondere alla categorica domanda, sul chi fosse la persona designata a riscuotere il capitale assicurando in caso di sua morte e quali fossero i rapporti di parentela di questa persona verso di lui, dichiarò che la persona designata era Mario Favilli e che i rapporti di parentela di costui verso di lui erano quelli di figlio illegittimo. Si vede, quindi, nel caso esaminato e deciso dalla Suprema Corte con la menata sentenza del 21 dicembre 1932, giacchè è semplicemente cavilloso dedurre che, con la suddetta risposta, l'avv. Josca intese solo di specificare lo stato civile di nascita del Favilli e non anche i suoi rapporti di parentela naturale con lo stesso, tanto più che, giusta la tassativa richiesta, qualora l'avv. Josca avesse voluto significare che il beneficiario non apparteneva, neppure per filiazione naturale, alla sua famiglia, avrebbe dovuto anche indicarne la professione di studente ed il domicilio. Se ciò fosse stato, l'avv. Josca, che, ripetesi, era un legale, avrebbe dovuto rispondere: "Mario Favilli d'ignoto" o, più precisamente: "Mario Favilli figlio di Favilli Lucia", perchè tale è lo stato civile del Favilli, ed avrebbe dovuto aggiungere "studente domiciliato presso il contraente".

Nulla rileva in contrario la deduzione degli appellati che non risulti se la risposta sia di carattere dell'avv. Josca o di altri, dal momento che non se ne disconosce la firma. Anche la pagella scolastica della Ernestina Sossich certamente xxx non era di pugno del Ricci, ma del segretario della Scuola, giacchè lo estremo dell'autografia non è richiesto essendo necessario e sufficiente la confessione scritta non equivoca: requisiti perfettamente integrati nel documento in parola - onde la sentenza impugnata

per effetto di questo nuovo documento, va riformata con l'accoglimento del I° capo della domanda attrice, quello relativo all'affermazione del diritto del Favilli ad ottenere a titolo di alimenti, una quota successoria, sulla eredità del defunto suo genitore naturale.

Non ritiene, invece, la Corte di potere allo stato, passare senz'altro alla determinazione dell'ammontare proporzionale di detta quota successoria, date le reciproche contestazioni delle parti, sull'ammontare dell'asse ereditario. Infatti, dovendo tale quota, giusta il disposto del capoverso dell'art. 752 Cod. Civ. essere proporzionale all'ammontare delle sostanze del genitore naturale ed al numero ed alla qualità degli eredi legittimi, precisamente per il suo originario carattere alimentare, che potrebbe, in tesi generale, indurre ad assorbire quasi tutto l'intero asse ereditario, qualora questi fosse così esiguo da essere insufficiente a supporre al più stretto sostentamento del figlio naturale e non vi fossero altri discendenti od ascendenti legittimi o naturali riconosciuti, è indispensabile che la determinazione e la conseguente liquidazione di tale quota venga preceduta non solo dall'accertamento del numero e della qualità degli eredi legittimi, su cui non vi è contestazione, ma anche dall'accertamento dell'ammontare dell'asse ereditario.

L'interrogatorio deferito dall'appellante non è pertinente ai fini del decidere e comunque resta assorbito dalle considerazioni già fatte, per le quali non avrebbe rilevanza la richiesta indagine.

Ciò posto, per l'ulteriore istruzione della causa e per i conseguenziali ulteriori provvedimenti di giustizia, le parti vanno opportunamente rinviate innanzi ai primi giudici.

PER TALI MOTIVI

La Corte, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, fa diritto per quanto di ragione all'appello proposto con atto 23 febbraio 1937 da Favilli Mario avverso la sentenza 20-29 gennaio stesso anno del Tribunale di Potenza, pronunciata nella causa vertente fra detto Favilli ed i germani Ernesto, Renato, Roberto, Maria, Evelina e Bianca Josca fu Paolo, quali eredi del defunto germano Giuseppe.

Per l'effetto, in riforma della sentenza appellata,
 Dichiaro che Favilli Mario, figlio naturale e riconosciuto di Favilli Lucia, quale figlio naturale confessato del defunto avvocato Giuseppe Josca fu Paolo, ha diritto a titolo di alimenti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 193 N.3 e 752 capov. Cod.Civ. ad una quota successoria sulle eredità relitta dal detto Josca Giuseppe, da determinarsi in proporzione delle sostanze lasciate da costui e del numero e della qualità degli eredi legittimi.

Condanna gli appellati germani Josca in solido alla rifusione di tutte le spese del giudizio, sia di primo grado che di appello : spese che, su specificazione, tassa complessivamente in lire 5768,90 in esse comprese L.3300 per onorari di difesa per entrambi i gradi di giudizio, oltre quelle a debito da liquidarsi nei modi di Legge.

Rinvia le parti innanzi ai primi giudici per l'ulteriore corso del giudizio e per gli ulteriori provvedimenti di giustizia.

Così deciso addì 13 luglio 1937 -XV- in Potenza, nella Camera di Consiglio della Sezione Autonoma di Corte d'Appello.

firmati : Tommaso Claps
 Luigi Maresca
 Alfredo Vaccarella
 Francesco Di Stefano
 ENRICO ZBULI - estensore -

Mario Pompa, cancelliere.

Publicata a norma di legge all'udienza penale del 6 ottobre 1937-anno XV- Il cancelliere : f.° M.Pompa.

Registrata a Potenza il 9 ottobre 1937 XV N.209 Mod.III°
 Vol.94, fo.86. a debito lire 75,80 (art.21510 mod.9).
 Il Procuratore : firmato illeg.

Avv. EMILIO CALDARA

Avv. MARTA CALDARA

PROCURATORE * * * * *

MILANO (114) Telef. 50.653 * * *

Via Priv. Siracusa N. 3 * * * *

AVANTI L'ECCELLENTISSIMA CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

ROMA

R I O R S O

di JOSCA ROBERTO, ERNESTO, RENATO, MARIA, EVELINA

e BIANCA, tutti elettivamente domiciliati in

Roma, piazza della Libertà N. 4, presso S.E. l'on.

avv. Ivanoe Bonomi, dal quale saranno rappresentati

e difesi in unione all'on. avv. Bailio Caldara di

Milano,

contro

FAVILLI MARIO, residente in Potenza.

AVVERSO

la sentenza 13 luglio - 6 ottobre 1937-XV- della

R. Corte d'Appello di Potenza.

NOTIZIE DI FATTO

Con citazione 30 gennaio 1936, rinnovata il 9 marzo

successivo, Mario Favilli, allora minorenni e quindi con

la rappresentanza legale della madre naturale Favilli

Lucia, conveniva avanti il Tribunale di Potenza i signori

Josca Roberto, Ernesto, Renato, Maria, Evelina e Bianca,

quali eredi del fratello avv. Giuseppe Josca, morto ad

intestato, assumendo che - essendo figlio naturale del defunto per quanto non legalmente riconosciuto - egli aveva diritto ad ottenere sulla di lui eredità la quota alimentare a norma dell'art.752 Cod.Civ., in relazione al N.3 dell'art.193 C.C. : proponeva quindi i mezzi istruttori diretti all'accertamento del patrimonio ereditario.

Il Tribunale di Potenza, in accoglimento della eccezione mossa dai convenuti eredi Josca circa il rapporto di filiazione naturale - per nulla risultante esplicitamente da alcuna dichiarazione scritta secondo la norma dell'art.193 N°.3 C.C. - con sentenza 20-29 gennaio 1937 respingeva tutte le domande del Favilli e lo condannava nelle spese.

Contro questa sentenza interponeva appello il Favilli con citazione 25 febbraio 1937-XV- e la R.Corte d'Appello di Potenza, in riforma di tale sentenza (che però confermava ampiamente nella motivazione) e sulla scorta di altro documento, dichiarava riconosciuta la paternità naturale dell'avv. Giuseppe Josca nei confronti del Favilli Mario e rinviava la causa ai primi giudici per l'ulteriore corso. E' questa sentenza che si denuncia al Supremo Collegio per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

1°) Violazione e falsa applicazione dell'art.193 n°.3 Cod. civ. in relazione al combinato disposto degli articoli 1313, 1314 n°.8, 1318 e 1358 Cod. civ. e al divieto di cui all'art.189 C.P.C.; quanto meno, contraddittorietà dei motivi equivalente a mancanza (art.517 n°.2 e 3, e 361 n°.2 C.P.C.).

Mario Favilli assume di esser figlio naturale dell'avv. Giuseppe Josca ai fini dell'art.752 C.C., ma non essendo previsto di nos-

suna "esplicita dichiarazione per iscritto" del presunto genitore, esibisce una serie di documenti che dovrebbero comprovare in definitiva il possesso di stato di figlio naturale : una ricerca della paternità in piena regola, in odio all'espresso divieto dell'articolo 189 C.C.

La denunciata sentenza della Corte di merito è caduta in così evidente errore di diritto. Difatti essa - dopo aver pienamente confermata la sentenza 20-29 gennaio 1937 del Tribunale di Potenza, che aveva respinto le istanze Favilli, e dopo anzi averne confortata la motivazione con la propria autorevole adesione ai principi giuridici seguiti e sanamente interpretati - si sofferma a un documento (una proposta di assicurazione presso la Riunione Adriatica di Sicurtà, a favore di Mario Favilli, firmata da Giuseppe Josca) e lo ritiene decisivo. La dichiarazione "Mario Favilli, figlio illegittimo" non è con tutta evidenza nè esplicita nè univoca. Non esplicita perchè l'avv. Josca ha bensì firmata la proposta, ma non ha scritto di suo pugno le specificazioni in essa contenute relative alla persona beneficiaria della assicurazione. Queste provengono da un terzo. E se si aggiunge che a questa proposta di assicurazione l'avvocato Josca non ha affatto dato corso (il Favilli ha prodotto la Polizza di assicurazione al suo nome e senza dichiarazioni del genere presso la Fondiaria Vita, come risulta in modo inequivocabile dalla sentenza denunciata), si toglie alla presunta dichiarazione ogni parvenza di autenticità.

Tanto più che tale dichiarazione non è affatto univoca. Che Mario Favilli sia un figlio illegittimo è un fatto : ma non è detto di chi ; mentre è notorio e pacifico che lo è di Favilli Lucia. E che non sia univoca lo dimostra il fatto che per attribuire la paternità all'avv. Josca bisogna valersi della sua firma ad una dichiarazione, non scritta da lui, col richiamo a quelle note minutamente stampate dei patti di Polizza che notoriamente nessuno legge e che al più (ed è già troppo !) possono impegnare verso l'assicura-

tore. È dunque una argomentazione che si vuol sostituire alla dichiarazione esplicita ed univoca richiesta dal n°3 dell'art.193 CC.

Notiamo poi che l'attribuire un qualsiasi valore probatorio a siffatta dichiarazione urta contro l'espressa volontà della legge. Difatti il n°3 dell'art.193 richiede una "esplicita dichiarazione per iscritto dei genitori" tale da sostituire l'enunciazione di una sentenza civile o penale, di cui al n°1 dello stesso articolo: richiede dunque una confessione stragiudiziale fatta per scrittura privata. È quanto mai evidente che tale non può essere la sottoscrizione dell'avv. Josca ad una proposta di assicurazione in cui Mario Favilli, denunciato come figlio di Lucia Favilli, è dichiarato figlio illegittimo, il che corrisponde a nuda verità senza bisogno di richiamo a quelle tali notizie N. ⁱ x ed y. Ma se anche, contro ogni evidenza, la Corte di Potenza avesse voluto ritenerle come tale in fatto, non poteva mai attribuirle in diritto valore probatorio assoluto, in odio al disposto dell'art.1318 C.C. - per cui la scrittura privata fa prova solo tra le parti; e parti, nella nota proposta di assicurazione, erano l'avv. Josca e la Riunione Adriatica di Sicurtà, non già Mario Favilli - e alla norma esplicita dell'art. 1358 C.C. - per cui la confessione stragiudiziale "fatta a un terzo non può somministrare che un semplice indizio".

Semplice indizio, non esplicita dichiarazione per iscritto: ecco che così costituisce tutt'al più la proposta di assicurazione in base a cui la denunciata sentenza ha pronunciato un riconoscimento di paternità naturale extra petitum.

Che se poi la Corte di merito avesse inteso attribuire a quel documento valore probatorio in relazione agli altri documenti prodotti, significherebbe sostituire il possesso di stato al requisito formale dell'art.193 n°3 C.C. Il che, ripetiamo, urta in modo assoluto contro il divieto dell'art.189 C.C.

Ben è vero, come osserva la denunciata sentenza, che i principi giuridici in materia di filiazione naturale sono avviati ad una

sempre più larga comprensione degli obblighi dei genitori verso la prole nata fuori di matrimonio, ed il progetto del nuovo Codice Civile consente (art. 276) la dimostrazione del possesso di stato in base ad indizi sicuri del rapporto di filiazione: ma, innanzitutto, poichè siamo tuttora sotto l'impero del Codice del 1865, ciò non fa che accentuare il contrasto tra ciò che sarà e ciò che non è - e non è di oggi sostituire un incertissimo possesso di stato all'esplicita ed univoca dichiarazione di paternità - tale da potersi equiparare a sentenza (n. 3 art. 193 C.C.). Inoltre anche per il progetto del nuovo Codice, la base del rapporto di filiazione naturale sta in indizi indubbi di paternità, e non nel generico sentimento di affetto verso un ragazzo che cresce sotto gli occhi - spiegabilissimo, come nella fattispecie, nel professionista scapolo che trova riposo e conforto nel bimbo che si vede per casa, perchè figlio della domestica, senza bisogno di ricercarli in una rinnegata paternità.

È, pertanto, evidente la contraddizione in cui è caduta la motivazione della denunciata sentenza, che, partita da un'oggettiva disamina dei documenti prodotti da Mario Favilli, in nessuno dei quali può riscontrarsi quell'esplicita dichiarazione voluta dalla legge, e dal riconoscimento dei principi giuridici più sopra esposti, ha poi pienamente rinnegato tali principi proprio per dar valore probatorio a un documento che ha bisogno di argomentazioni per divenire probante: contraddizione che ha perfino un eloquente riflesso nel dispositivo della sentenza, con cui si accollano le spese di primo giudizio ai convenuti, che sono stati dichiarati pienamente vincitori in quel giudizio! E la contraddittorietà dei motivi è tanto più grave quanto più delicata è la materia di cui si tratta, nella quale il legislatore ha usato di tutta la sua prudenza per aprire una via al diritto naturale della prole nata fuori di matrimonio senza urtare contro la severa tutela della legge per tutti i diritti e gli obblighi della famiglia legittima.

II°) Violazione e falsa applicazione dell'art.752 C.C. in relazione all'art.193 N.3 C.C. ed all'art.517 N.3 C.P.C., e, quanto meno, incertezza e contraddittorietà dei motivi equivalenti a mancanza.

Questo motivo, se in sostanza ha carattere di domanda subordinata, da un certo punto di vista non è che un corollario del primo motivo, e denuncia la gravità dell'errore incorso dalla Corte d'Appello di Potenza, accordando l'azione di cui all'art.752 C.C. all'attore Favilli, in base ad una presunta paternità naturale dell'avv. Josca.

L'art.752 C.C., infatti, ha la sua imprescindibile condizione nei requisiti dell'art.193. L'intrusione della filiazione naturale nella famiglia legittima è un pericolo previsto e combattuto dal nostro sistema giuridico. Solo quando la filiazione naturale sia certa e non offenda la morale (divieto di riconoscimento dei figli adulterini ed incestuosi), e non minacci l'organismo familiare (sussistenza di figli legittimi), il legislatore, in nome di un sano spirito di comprensione dei bisogni umani, ha concesso qualche tutela ai figli naturali.

Ma siamo in tema di stretto diritto, anzi di diritto eccezionale: e non è consentita interpretazione analogica. Per cui, se l'art.752 richiede i requisiti dell'art.193 - e questi mancano, come abbiamo dimostrato, sub I° - cade nel nulla ogni pretesa del presunto figlio naturale ad una quota alimentare sulla massa ereditaria.

Perchè non deve dimenticarsi che qualunque sia la natura del diritto alimentare di cui all'art.752 C.C. esso non ha affatto la sua base nel riconoscimento del figlio naturale; anzi, nel non riconoscimento di un figlio di cui risulti certa la parentela naturale col genitore de cuius.

Anche su questo punto è censurabile la sentenza denunciata.

La Corte d'Appello di Potenza non si è curata di dare su di

essa una pronuncia esplicita e ciò urta contro le norme del Codice Civile e costituisce un pericolo per il buon diritto dei ricorrenti. Difatti, la sentenza denunciata, dopo aver riconosciuta valida, ai fini dell'art. 193 n. 3 e quindi dell'art. 752, la firma dell'avv. Josca ad una proposta di assicurazione per "Mario Favilli, figlio illegittimo", non dichiara la paternità naturale dell'avv. Josca, ma la sottintende nel dar disposizione per l'ulteriore corso del giudizio. Invece i fratelli Josca, eredi legittimi dell'avv. Giuseppe, hanno diritto, in denegatissima ipotesi, a che sia dichiarato trattarsi di figlio illegittimo non riconosciuto.

Altrimenti, basta leggere delle pretese del sig. Mario Favilli per convincersi se egli abbia o meno l'intenzione di valersi della filiazione naturale per vantare diritti niente di meno che a metà dell'asse ereditario.

E qui - sempre in via di stretto subordine - osserviamo che la sentenza denunciata avrebbe dovuto ben precisare i limiti dell'azione proposta da Favilli (ciò che aveva fatto il Tribunale anche nei riflessi dell'ammissione al Gratuito Patrocinio), e, in luogo di fare in motivazione un vago ed equivoco accenno al carattere alimentare della quota di cui all'art. 752 C.C., indicare esattamente i principi giuridici per l'ulteriore corso della causa che rimetteva al Tribunale.

I ricorrenti, pertanto, fatta ampia riserva di sviluppare i suesposti motivi,

CONCLUDONO

affinchè la Sac. Suprema Corte di Cassazione voglia, in accoglimento del presente ricorso, annullare la sentenza 13 luglio - 6 ottobre 1937-XV- della R. Corte d'Appello di Potenza, con tutte le conseguenze di legge.

Potenza, dicembre 1937-XVI-

Dott. avv. EMILIO CALDARA
Dott. avv. MARIA CALDARA

MILANO (114)
Via Privata Siracusa, 3
Telefono 50-653

19 giugno 1938

Bredi avv. G. Josca

a S.E. l'on. avv. Ivano Bonomi

ROMA

Piazza della Libertà 4

Caro Bonomi,

Se appena mi sarà possibile, ti manderò per il 23 corr. = ultimo termine utile - una breve Memoria su questo ricorso. Intanto ti prego di verificare se l'avversario si è costituito ed ha depositato qualche atto, e di informarmi pure - se ti riesce possibile - del Relatore e del Procuratore Generale nonché del numero progressivo del nostro ricorso ecc.;

Abbiti i più cordiali saluti ed arrivederci presto.

rec esp
Calderoni

Dott. avv. EMILIO CALDARA
Dott. avv. MARIA CALDARA

MILANO (114)
Via Privata Siracusa, 3
Telefono 50-653

20 giugno 1938

Eredi avv. G. Josca.

Caro Bonomi,

domani ti manderò, in plico
raccomandato, una breve Memoria da depo-
sitare alla Cassazione entro il 23 corr.
Unirò pure un certo numero di copie sem-
plici.

Con i più cordiali saluti.

Lauren

Roma, 23 giugno '38

Caro Baldara,

Ho ricevuta la memoria (2 copie in bollo e 7 in carta libera) per il ricorso Jorca.

Ma il ricorso è fissato per l'udienza del 4 luglio tale che il termine per presentare la memoria (tre di giorni liberi d'intervallo) scade il 30 giugno.

La presenterò ~~domani~~ ^{domani} 25 perche non vorrei che l'avversario, dopo averla letta, avesse tempo per replicare.

Non ho visto il Murari di cui mi avevi preannunziato la visita. E non ho ricevuto la delega per l'adunanza del 30 giugno. Neppure

Fardini a cui ho telefonato
stamani l'ha ricevuto.

Fardini mi dice d'aver venduto
il terreno circa la eventuale pro-
posta Amari. Ma ha trovato
una pregiudiziale insormontabile: la
Cassa di risparmio di Roma non
fa mutui ipotecari se non
beni posti in Roma e provincia.

Tempo fa ho avuto la visita
di Carlo Libesatti che mi ha
recato i tuoi saluti e mi ha
informato delle vicende Massarenti.
Se lo vedi digli che ho lasciato
da me un bocchino per sigarette
che resta a sua disposizione.
Cordiali saluti.

Dott. avv. EMILIO CALDARA
Dott. avv. MARIA CALDARA

MILANO (114) 2 agosto 1938
Via Privata Siracusa, 3
Telefono 50-653

*Sentenza 22 luglio 38
A. 2692*

Eredi avv. S. Jossa.

A S.E. l'on. avv. Ivaone Bonomi

Cassone del Garda
(prov. Verona)

Ricevo, in assenza di papà, dall'avv. De Bonis di Potenza la preghiera di sollecitare per quanto è possibile il ritiro del fascicolo Eredi JOCCA c. PAVILLI, il cui ricorso in Cassazione venne deciso il 4 luglio u.s.; perchè il 25 corr. mese cominceranno le operazioni peritali in esecuzione all'istruttoria ordinata dal Tribunale di Potenza. Non so se Ella abbia avuto modo di intendersi, circa la registrazione della sentenza, con il patrono del Pavilli: ad ogni modo, mi affretto di informarla di quanto sopra.

Deferenti auguri ed ossequi.

Maria Caldara

Dott. avv. EMILIO CALDARA
Dott. avv. MARIA CALDARA

MILANO (114)
Via Privata Siracusa, 3
Telefono 50-653

23 agosto 1938

JOSCA = FAVILLI

A S.E. l'On. Avv. Ivenoe Bonomi

CASSINE DEL GARDA

(Verona)

Poichè l'Ing. Josca mi ha nuovamente sollecitato per la registrazione della sentenza ed il ritiro del fascicolo, io ho eseguito alla lettera le Sue istruzioni ed ho mandato al sig. Carducci il fondo per la registrazione, la procura per ritirare il fascicolo e la preghiera di spedirle direttamente all'avv. De Bonis, a ^posensa.

Con più deferenti e cordiali auguri ed ossequi

Dev. ma

Maria Caldara

*Scritto il 26 ag. 38
chiedendo notizie
per sent. Marandotti*

Dott. avv. EMILIO CALDARA
Dott. avv. MARIA CALDARA

MILANO (114)
Via Privata Siracusa, 3
Telefono 50-653

30 agosto 1938 - XVI-

EREDI AVV. G. JOSCA.

A S.E. l'on. avv. IVANOE BONOMI

ROMA

piazza della Libertà, 4

Caro Bonomi,

bisognerebbe ottenere al più presto una copia semplice della sentenza della Cassazione e mandarla all'avv. comm. Gaetano De Bonis di Potenza. Ciò è opportuno, e anche logicamente necessario, per concludere sulle trattative di transazione che sono in corso.

Con i più cordiali saluti.

copia semplice
N. 2692

avv. Gaetano

Dott. avv. EMILIO CALDARA
Dott. avv. MARIA CALDARA

MILANO (114) 18 ottobre 1938
Via Privata Siracusa, 3
Telefono 50-653

Operai Gasisti - Istit. Previdenza.

A. S. E. l'on. avv. IVANO BONOMI

ROMA

piazza della Libertà, 4

Caro Bonomi,

devi scusare se, essendo assente, ho tardato a rimborsarti la tassa suppletiva che hai dovuto pagare e le mie scuse per averti messo nella condizione di ricevere l'ingiunzione. Tutti si sono squagliati, e ho tentato inutilmente di recuperare almeno tutte le spese.

Con i più cordiali saluti e il desiderio di rivederti.

*Il capo
Caldara*

Assegno circolare N. 9519884 S. Ist. Cred. Casse
di Risp. Ital. succ. V.

Data di versamento